

Roma, 14 gennaio 2016

ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: SETTIMA SALVAGUARDIA – CIRCOLARE INPS N. 1 DELL’8
GENNAIO 2016**

In attuazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che, all’articolo 1, commi 263-270, reca disposizioni in materia di settima salvaguardia pensionistica, l’Inps ha emanato la Circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016 – che si unisce in allegato (All. 1) - con cui si forniscono le istruzioni operative con le modalità e i termini per l’accesso al beneficio.

Questo ennesimo intervento di salvaguardia pensionistica per i lavoratori cd. “esodati” è stato deciso a seguito della rideterminazione delle risorse finanziarie stanziare nelle sei precedenti misure di salvaguardia e della rimodulazione della capienza delle diverse categorie di lavoratori già salvaguardati per le quali, in esito al monitoraggio di tali interventi, le risorse già stanziare erano rimaste in parte inutilizzate, riconoscendo contemporaneamente nuovi posti a vantaggio delle categorie di lavoratori non ancora pienamente tutelati.

Infatti, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia precedenti, in relazione alle quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, al comma 263, dell’art. 1, della Legge di Stabilità 2016 viene prevista una riduzione da 170.230 a 146.166 dei posti disponibili nelle prime sei salvaguardie e di conseguenza vengono rimodulate le rispettive coperture finanziarie.

Con l’occasione, si allega un Report curato dall’Inps (All. 2) contenente la tabella riepilogativa delle sei precedenti operazioni di salvaguardia (aggiornata al settembre 2015), in cui vengono illustrati i dati sul numero delle certificazioni accolte e delle pensioni liquidate, riassumendo tali dati per le tipologie di beneficiari di ciascuna operazione di salvaguardia.

I benefici della settima salvaguardia in argomento sono riconosciuti complessivamente nel limite di **26.300 lavoratori** nel rispetto del contingente numerico stabilito per ciascuna categoria di lavoratori. In particolare, per i profili di "esodati" già individuati dalle precedenti misure **sono stati protratti di un ulteriore anno i termini per la decorrenza della pensione (entro il 6/01/2017).**

La decorrenza dei trattamenti pensionistici da liquidare ai beneficiari della salvaguardia non può essere anteriore al 1° gennaio 2016.

Le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia sono indicati dettagliatamente nella tabella contenuta nella Circolare Inps sopra citata. In sintesi, ai sensi del comma 265, art. 1, della Legge di Stabilità 2016, possono andare in pensione con i requisiti in vigore prima della "Riforma Fornero" del 2011:

- **6.300 lavoratori in mobilità o beneficiari del trattamento speciale edile** a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, oppure se hanno smesso di lavorare entro il 31 dicembre 2014 perché coinvolti in procedure concorsuali, di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione, di amministrazione straordinaria e che raggiungono entro il periodo di percezione dell'integrazione al reddito i requisiti ante riforma, mentre se hanno smesso di lavorare entro il 31 dicembre 2012 possono raggiungere i requisiti anche tramite versamento di contributi volontari. I contributi volontari possono riguardare solo i dodici mesi successivi alla fine della mobilità o del trattamento speciale edile;

- **9.000 autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi**, con o senza un contributo entro il 2011, e che maturano la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017;

- **6.000 lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi o per risoluzione unilaterale** già individuati dalla Legge n. 147/2013 (quinta salvaguardia) e che maturano la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017;

- **2.000 lavoratori in congedo al fine di assistere figli con grave disabilità**, con maturazione della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017;

- **3.000 lavoratori che hanno terminato un contratto a tempo determinato tra il 2007 e il 2011** e successivamente non hanno trovato un altro impiego a tempo indeterminato. Anche in questo caso la decorrenza della pensione deve maturare entro il 6 gennaio 2017.

I lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare **istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire entro il 1° marzo 2016.**

Ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia.

In particolare, i lavoratori di cui all'art. 1, comma 265, lettere a) e b) della Legge di Stabilità 2016 - soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e proscrittori volontari - devono presentare istanza di accesso al beneficio in parola all'INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016. La presentazione delle istanze potrà avvenire on-line dal sito Inps, sia da parte dei patronati che dei cittadini in possesso di PIN.


I lavoratori di cui all'art. 1, comma 265, lettere c), d) ed e) - **soggetti cessati per accordi o risoluzione unilaterale; in congedo ai sensi dell'art. 42, c. 5, del D.lgs, n. 151 del 2001; con contratto a tempo determinato** - devono presentare **istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016**, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 36 del 31 dicembre 2015, che si unisce anch'essa in allegato (All. 3).

L'Inps precisa, inoltre, che relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui alla Circolare richiamata in oggetto, le Sedi **non devono adottare provvedimenti di reiezione**, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.

Alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, deve concludersi che, nonostante l'intervento in esame, il problema della salvaguardia dei lavoratori "esodati" non possa ancora considerarsi definitivamente risolto. A questo proposito, come noto, il Governo ha annunciato di avere allo studio un intervento di riforma in materia previdenziale, fondato sull'introduzione di un sistema di flessibilità pensionistica, con cui dare risposta a tali richieste e per il quale da tempo abbiamo espresso le nostre aspettative in varie sedi istituzionali.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni

All. n. 2

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 08/01/2016

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 1

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.2

OGGETTO: Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia). Prime indicazioni.

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che, all'articolo 1, commi da 263 a 270, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (Allegato n. 1).

In particolare, il predetto articolo, dopo aver rideterminato al comma 263 le risorse finanziarie stanziare per le diverse operazioni di salvaguardia ad oggi intervenute - risultanti dal monitoraggio e verifica delle precedenti misure di salvaguardia per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa - individua nei successivi commi sia le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, sia le modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziare per la salvaguardia in parola.

Ai sensi del comma 270 del medesimo articolo, i benefici della salvaguardia in argomento sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal comma 265 per ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni in oggetto riguardanti, tra l'altro, le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia nonché la modalità e il termine di presentazione dell'istanza di accesso al beneficio della salvaguardia.

1. Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia.

Si elencano le tipologie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 ed i relativi criteri di ammissione alla salvaguardia:

Lavoratori di cui all'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015	Criteri di ammissione alla salvaguardia
<p>a) n.6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011; - ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il 	<ul style="list-style-type: none"> - cessazione dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012; • perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile; <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> - cessazione dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 • perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data di

concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi.

entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

- Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia

b) n. 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

-Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (*art. 1, c. 194, lettera a) della legge n. 147 del 2013*).

-Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 (*art. 1, c. 194, lettera f) della legge n. 147 del 2013*).

- Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011.
- Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011.
- Anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Decorrenza della pensione entro il **6.1.2017**.
- Anche se al 6 dicembre 2011 non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data.
- A condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013.
- A condizione che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

	<ul style="list-style-type: none"> • Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.
<p>c) n. 6.000 lavoratori cessati di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147:</p> <p>-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (<i>art. 1, c. 194, lettera b), della legge n. 147 del 2013</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; • in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. <p>-Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (<i>art. 1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; • in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni comparativamente più 	<ul style="list-style-type: none"> - Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; - Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017. - Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. - Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017. - Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. - Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.

<p>rappresentative a livello nazionale.</p> <p>-Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (<i>art. 1, c. 194, lettera d), della legge n. 147 del 2013</i>).</p>	
<p>d) n. 2.000 lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.</p>	<p>- Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.</p>
<p>e) n. 3.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.</p>	<p>- Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato;</p> <p>- Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.</p>

2. Decorrenza dei trattamenti pensionistici

L'articolo 1, comma 267, della legge n. 208 del 2015 dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al **1° gennaio 2016**, data di entrata in vigore della stessa legge.

3. Modalità e termine di presentazione delle istanze

Il citato art. 1, al comma 268, dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire

entro il 1° marzo 2016.

Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.

a) Soggetti che devono presentare istanza all'Inps.

I lavoratori di cui all'art. 1, comma 265, lettere a) e b) (**soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e proscutori volontari**), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all'INPS **entro e non oltre il 1° marzo 2016.**

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line dal sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini in possesso di PIN.

A tal fine è stata introdotta una specifica tipologia di domanda da utilizzare per tutte le categorie di lavoratori pubblici, privati e di spettacolo e sport con le seguenti specifiche:

"Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015"

Gruppo: Certificazione

Sottogruppo: Diritto a pensione

Tipo: Salvaguardia legge 208/2015

E' prevista anche un' ulteriore suddivisione in base alla tipologia di lavoratore:

- Lavoratori in Mobilità o in trattamento speciale edile;
- Lavoratori autorizzati ai versamenti Volontari;
- Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;

Per tutte le tipologie è prevista la modalità di trattazione della domanda sia automatica che manuale e deve essere sempre effettuata la scelta in modalità automatica. La trattazione con modalità manuale viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in fase istruttoria a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non consentono di gestire il flusso in via integralmente automatizzata.

Devono essere inoltre selezionati, fra quelli elencati, la gestione ed il fondo previdenziale al quale il lavoratore è iscritto.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

b) Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.

I lavoratori di cui all'art. 1, comma 265, lettere c), d) ed e) (**soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell'art. 42, c. 5, del D.lgs, n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato**) devono presentare istanza di accesso al

beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio **entro il 1° marzo 2016**, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 cui si rimanda integralmente (Allegato n. 2).

Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all'INPS online, direttamente o per il tramite del patronato.

Pertanto, la nuova categoria di domanda on line prevede anche le categorie relative a:

- Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
- Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
- Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
- Lavoratori in Congedo per figli con disabilità;
- Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011

Anche per queste tipologie di lavoratori è prevista la modalità di trattazione della domanda sia automatica che manuale e deve essere sempre effettuata la scelta in modalità automatica. La trattazione con modalità manuale viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in fase istruttoria a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non consentono di gestire il flusso in via integralmente automatizzata.

Devono essere inoltre selezionati, fra quelli elencati, la gestione ed il fondo previdenziale al quale il lavoratore è iscritto

Si sottolinea che la presentazione dell'istanza all'INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, alla Direzione Territoriale del lavoro competente.

4. Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia

L'inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge in argomento delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 1° marzo 2016, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.

5. Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio

Come più volte precisato, da ultimo con messaggio n. 8881 del 19 novembre 2014, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui alla presente circolare, le Sedi **non devono adottare provvedimenti di reiezione**, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.

Si fa riserva di illustrare con successiva circolare le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia in esame ai fini dell'istruttoria delle relative istanze.

Il Direttore Generale
Cioffi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

REPORT SALVAGUARDIE

SITUAZIONE AL 10 settembre 2015

INIS

**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA
CERTIFICAZIONI INVIAE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 10 SETTEMBRE 2015**

OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA	NUMERO-LIMITE DI SOGGETTI SALVAGUARDATI PREVISTO DALLA LEGGE	CERTIFICAZIONI* ACCOLTE	DOMANDE NON ACCOLTE	DOMANDE GIACENTI	PENSIONI LIQUIDATE
1^ SALVAGUARDIA	65.000	64.374	11.817	255	50.896
2^ SALVAGUARDIA	35.000 **	17.683	9.259	1.344	11.174
3^ SALVAGUARDIA	16.130	7.344	6.097	178	6.639
4^ SALVAGUARDIA***	5.000 ***	3.505 ****	4.564	80	3.198
5^ SALVAGUARDIA	17.000	3.483	5.586	309	3.407
6^ SALVAGUARDIA	32.100	19.578	14.095	3.400	8.082
TOTALE	170.230	115.967	51.518	5.566	83.396

*Le certificazioni riguardano soggetti con decorrenza della pensione dal 2013 in poi.

**Contingente rideterminato dall'art. 1 della legge n. 147 del 2014.

***Il contingente comprende i n. 2.500 lavoratori di cui all' articolo 11-bis, legge n. 124/2013 (permessi e congedi per gravi motivi), che ha in tali termini esteso il numero-limite dei beneficiari della prima salvaguardia

****Il dato si riferisce solo alle certificazioni inviate agli interessati. Le domande ex art. 11-bis, D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013, che sono state accolte, ma non sono rientrate nel contingente dei salvaguardati previsto dalla legge, sono state trasferite nella sesta salvaguardia

1^ SALVAGUARDIA. ARTICOLO 24, COMMI 14 E 15, DELLA N.214 DEL 2011 E D.I. 1GIUGNO 2012

ARTICOLO 24, COMMI 14 E 15, DELLA N.214 DEL 2011 E D.I. 1GIUGNO 2012

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	NUMERO-LIMITE DI SOGGETTI SALVAGUARDATI	CERTIFICAZIONI INViate
Lavoratori in mobilità ordinaria	25.590	28.705 *
Lavoratori in mobilità lunga	3.460	3.218
Titolari di prestazione straordinaria	17.710	17.659
Prosecutori volontari	10.250	9.119
Lavoratori pubblici esonerati dal servizio	950	1.256 *
Lavoratori in congedo per assistenza figli disabili	150	98
Lavoratori cessati accordi individuali e collettivi	6.890	4.319
TOTALE	65.000	64.374
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE		50.896

* Il superamento del contingente previsto nel decreto per questa categoria è stato possibile per la disponibilità di posti nelle altre categorie e comunque nel rispetto del limite dei 65mila beneficiari.

2 ^ SALVAGUARDIA. ARTICOLO 22, COMMA 1, DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 135/2012 E D.I. 8 OTTOBRE 2012

ARTICOLO 22, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 135/2012 E DECRETO INTERMINISTERIALE 8 OTTOBRE 2012

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	NUMERO-LIMITE DI SOGGETTI SALVAGUARDATI	CERTIFICAZIONI INViate
Lavoratori in mobilità	20.000 *	7.564
Fondi di solidarietà	1.600	1.366
Prosecutori volontari	7.400	6.072
Lavoratori cessati	6.000	2.681
TOTALE	35.000	17.683
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE		11.174

* Contingente determinato dall'art. 1, legge n. 147/2014.

3ª SALVAGUARDIA. ARTICOLO 1, COMMA 231 E SS., DELLA LEGGE N. 228 del 2012 E D.L. 22 APRILE 2013

ARTICOLO 1, COMMA 231 E SS., DELLA LEGGE N. 228/2012 E DECRETO INTERMINISTERIALE 22 APRILE 2013

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	NUMERO-LIMITE DI SOGGETTI SALVAGUARDATI	CERTIFICAZIONI INViate
Lavoratori in mobilità ordinaria	2.560 *	2.156
Prosecutori volontari	1.590 6.000 *	3.681
Cessati per accordi	5.130	1.412
Versamenti volontari in mobilità	850	95
TOTALE	16.130	7.344
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE		6.639

* L'art. 1, comma 191, legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha incrementato di 6.000 unità il contingente numerico dei prosecutori volontari da salvaguardare previsto dal decreto interministeriale del 22 aprile 2012.

4^A SALVAGUARDIA. ART. 11 e 11-bis DEL D. L. N. 102 DEL 2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 124 DEL 2013.

ARTICOLI 11 E 11-BIS DEL D. L. N. 102 del 2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 124 DEL 2013

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	NUMERO-LIMITE DI SOGGETTI SALVAGUARDATI	CERTIFICAZIONI ACCOLTE	CERTIFICAZIONI INVIATE AGLI INTERESSATI
Cessati per risoluzione unilaterale del rapporto tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011	2.500 *	974	974
Lavoratori in permesso o in congedo per gravi motivi	2.500	2.444 **	2.531 ***
TOTALE	5.000	3.418 **	3.505
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE			3.198

* Contingente determinato dall'art. 1 della legge n. 147 del 2014.

** Il dato si riferisce solo alle certificazioni inviate agli interessati. Le domande ex art. 11-bis, D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013, che sono state accolte, ma non sono rientrate nel contingente dei salvaguardati previsto dalla legge, sono state trasferite nella sesta salvaguardia. Il dato riportato risulta inferiore a quello fornito precedentemente in quanto da quest'ultimo è stato sottratto, in seguito a verifiche, il numero di coloro che hanno perfezionato i requisiti di accesso alla pensione previsti dalla cosiddetta riforma Monti-Fornero.

*** Il dato si riferisce al numero delle certificazioni effettivamente inviate. Di queste ultime, tuttavia, 87 sono state inviate a soggetti che - come risultato a seguito di verifiche - hanno perfezionato i requisiti di accesso alla pensione previsti dalla cosiddetta riforma Monti-Fornero.

5ª SALVAGUARDIA. ART. 1, COMMA 194 E SS. DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013.

ARTICOLO 1, COMMA 194 E SS. DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	NUMERO-LIMITE DI SOGGETTI SALVAGUARDATI PREVISTI DALLA LEGGE	CERTIFICAZIONI INVIAE AGLI INTERESSATI
Prosecutori volontari con contributo al 06.12.2011	900	951
Cessati per accordi entro il 30.06.2012	400	687
Cessati per accordi dopo il 30.06.2012 ed entro il 31.12.2012	500	345
Cessati per risoluzione unilaterale del rapporto tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011	5.200	564
Lavoratori in mobilità e autorizzati ai versamenti volontari	1.000	37
Prosecutori volontari anche senza contributo al 06.12.2011	9.000	899
TOTALE	17.000	3.483
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE		3.407

ARTICOLO 1, COMMA 194 E SS. DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	NUMERO-LIMITE DI SOGGETTI SALVAGUARDATI PREVISTO DALLA	DOMANDE GIACENTI	CERTIFICAZIONI ACCOLTE	CERTIFICAZIONI INVIATE AGLI INTERESSATI
Lavoratori in mobilità ordinaria	5.500	875	2.083	2.065
Prosecutori volontari con contributo al 06.12.2011 Prosecutori volontari anche senza contributo al 06.12.2011	12.000	699	5.495	5.474
Cessati per accordi entro il 30.06.2012 Cessati per accordi dopo il 30.06.2012 ed entro il 31.12.2012 Cessati per risoluzione unilaterale del rapporto tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011	8.800	532	3.366	3.345
Lavoratori in permesso o in congedo per gravi motivi	1.800	853	6.003	1.740
Lavoratori a tempo determinato cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011	4.000	441	2.631	2.563
TOTALE	32.100	3.400	19.578	15.187
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE				8.082



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DIVISIONE III

Prestazioni e contributi degli Enti pubblici di previdenza
obbligatoria

Alle Direzioni territoriali del lavoro
(indirizzo e-mail)

Alle Direzioni interregionali del Lavoro di:

- Milano DIL-Milano@lavoro.gov.it

- Napoli DIL-Napoli@lavoro.gov.it

- Roma DIL-Roma@lavoro.gov.it

- Venezia DIL-Venezia@lavoro.gov.it

e, p.c.: All'INPS
Direzione Centrale Pensioni
PEC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

MA002 A001 11379

Alla Direzione generale dei sistemi informativi,
dell'innovazione tecnologica e della comunicazione
DGInnovazione@lavoro.gov.it

Alla Direzione generale per le politiche del
personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio –
UPD
DGPersonale@lavoro.gov.it

Al Capo di Gabinetto
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Al Segretario generale
SegretariatoGenerale@lavoro.gov.it

Alla Regione Siciliana
Ispettorato regionale del lavoro
dirigenteqen.lavoro@regione.sicilia.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
sieghart.flader@provincia.bz.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
serv.lavoro@provincia.tn.it

All. vari

OGGETTO: Settima procedura di salvaguardia: legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L) – Costituzione Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro per l'esame delle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L), la **legge 28 dicembre 2015, n. 208**, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016).

In particolare, i **commi da 265 a 270 dell'art. 1** della legge citata prevedono le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il

1/4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Div. III

Via Flavia, 6 – 00187 Roma

Tel. 0646832527 – e-mail DGPrevidenzaDiv3@lavoro.gov.it

pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per gli aspetti di competenza delle Direzioni territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i soggetti interessati risultano essere quelli individuati dalle **lettere c), d) ed e)** del medesimo articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, di seguito riportati.

- **Comma 265, lettera c):** lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (trattasi di lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro);

- **comma 265, lettera d):** lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

- **comma 265, lettera e):** lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

I lavoratori di cui alle predette lettere dell'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, devono presentare le richieste di accesso al beneficio, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 268, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2016) della stessa legge e, dunque, **entro il 1° marzo 2016**, nonché secondo le modalità di seguito descritte.

In ordine alle categorie di soggetti di cui alla **lettera c)**:

- l'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

- l'ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

In merito alla categoria di soggetti di cui alla **lettera d)**:

- l'ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell'istante.

In relazione alla categoria di soggetti di cui alla **lettera e)**:

- l'ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Si segnala che il richiamato comma 268 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, stabilisce, tra l'altro, che *"Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti*

2/4

provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. ... (omissis)".

Al riguardo, si rammenta che, per quanto concerne l'esame delle ISTANZE di concessione del beneficio, il decreto ministeriale 14 febbraio 2014 innanzi indicato prevede, all'art. 6, comma 1, che lo stesso compete alle Commissioni di cui:

- all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012;
- all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 ottobre 2012;
- all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2013.

Pertanto, in ordine alla composizione delle citate Commissioni, si rimanda a quanto contenuto nei suddetti DD.MM., rispettivamente del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni della legge n. 208 del 2015, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, a seguito delle consuete intese con le Direzioni Generali che leggono per conoscenza, i dirigenti responsabili delle singole DTL si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire, come per le altre procedure di salvaguardia, le Commissioni di cui sopra, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell'INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.

Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Le Direzioni interregionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.

Al riguardo, i Direttori delle Direzioni interregionali del lavoro trasmetteranno, in attesa dell'avvio strutturale del citato ispettorato, alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD, i nominativi dei componenti le Commissioni, nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nel territorio interregionale.

Fermo restando quanto sopra, ai dirigenti ed al personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro è richiesta la cortese, apprezzata collaborazione già mostrata nelle altre procedure di salvaguardia al fine di assicurare ogni necessario ed utile supporto, informazione, chiarimento per facilitare l'utenza alla agevole attuazione delle disposizioni normative di cui trattasi.


Al fine dell'uniforme procedimentalizzazione delle relative attività, si trasmettono, in allegato, le "Fasi e modalità operative" connesse all'attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:

- o modello di ISTANZA di ammissione ai benefici;
- o n. 3 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- o modello di decisione di accoglimento della Commissione;
- o modello di decisione di non accoglimento della Commissione.

La presente Circolare, sentito l'Ufficio Legislativo del Ministero, è pubblicata sul sito *internet* e sulla *intranet* ministeriale.

La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it
in formato *pdf editabile*.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Capcetta FERRARI



FASI E MODALITA' OPERATIVE

➤ **Avvio del procedimento**

I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, devono produrre ISTANZA alla Direzione territoriale del lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, pubblicata nella G.U. – Serie Generale – n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L).

➤ **Modalità di trasmissione**

Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati *ex lege* n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti *ex lege* n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: dtl.roma@pec.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

➤ **Presentazione dell'ISTANZA**

L'ISTANZA di accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda o P.A. presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 (*lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, ovvero sia soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale), unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa *ovvero* allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, *ovvero* copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

I lavoratori di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, secondo quanto previsto, da ultimo, dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 2014, come richiamato dall'art. 1, comma 268, della legge n. 208 del 2015.

I soggetti di cui alla **lettera d)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 (*lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011), unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo



unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.

I soggetti di cui alla **lettera e)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, (*lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato*), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

Unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
- copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

Nelle ISTANZE, **i lavoratori di cui alle lettere c), d) ed e)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, come previsto dal comma 268 del medesimo articolo.

➤ **Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE**

Nelle ipotesi di cui alla **lettera c)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:

- DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali;
- residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell'ipotesi di accordi collettivi.

Nelle ipotesi di cui alle **lettere d) ed e)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base alla residenza degli istanti.

➤ **Commissioni per l'esame delle ISTANZE**

Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali rispettivamente del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le relative decisioni di accoglimento o di non accoglimento.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.

- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolve da uno dei due membri designati dalla DTL.

- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.

- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.

- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e

sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.

- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE;

- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione.

- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA.

